



Decisione/0058/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0076/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Antonino Piro - Componente
Gino Scaccia - Componente
Lorenzo Soderò - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetro Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetro (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giovanni Di Stefano (2389296), la seguente

DECISIONE

In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Castelvetro Selinunte ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetro, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giovanni Di Stefano, nato il 22.03.2006.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 25.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive dalla 2015-2016 alla 2022-2023 senza soluzione di continuità. Il premio è stato quantificato in euro 1.200,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4.09.2025.

All'udienza fissata il giorno 10.11.2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - sentite le parti presenti in udienza;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, rigettata quindi l'eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che lo svincolo anticipato non incide sul diritto maturato e considerato altresì l'infondatezza della generica eccezione relativa alla quantificazione del premio;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetro alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giovanni Di Stefano nella misura di euro 1.200,00, in favore della società ASD Castelvetro Selinunte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.

IL RELATORE
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 10 novembre 2025.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai